

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO COMUNE DI COMO E DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO – ANNO 2022

Relazione metodologica ed esplicativa

Premessa

Il D.Lgs. 118/2011 con l'art. 11 bis definisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.

La redazione del Bilancio Consolidato è disciplinata, oltre che dal citato D.Lgs. 118/2011, dal "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" che costituisce l'allegato n. 4/4 al decreto stesso, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017.

Innanzitutto il Principio contabile definisce il Bilancio consolidato come quel documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. È quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come unica entità economica.

Lo scopo del bilancio consolidato è quindi la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo "Comune di Como" e non solo dell'Ente che funge da capogruppo. Affinché tale rappresentazione sia reale, è necessario includere nel consolidamento quelle entità significative, ossia influenzate in qualche modo dalla capogruppo, al fine di evitare una rappresentazione "distorta" del gruppo stesso.

Percorso metodologico

Le modalità operative per la redazione del bilancio consolidato sono definite nell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011. La redazione del bilancio è preceduta da operazioni preliminari, che sono suddivise in tre macrofasi:

- 1) definizione del gruppo "amministrazione pubblica" e di "area di consolidamento" e predisposizione degli "elenchi" di cui al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, con la valutazione dei casi di irrilevanza, e approvazione da parte della Giunta degli stessi;
- 2) predisposizione delle direttive e delle linee guida e trasmissione delle stesse alle entità da consolidare, poiché la capogruppo dovrà farsi carico di verificare la corretta integrazione dei bilanci, la corretta applicazione del Principio contabile e dei criteri di valutazione, specificando eventuali discordanze nella Nota integrativa;
- 3) identificazione delle informazioni da chiedere alle partecipate per la nota integrativa e studio finalizzato ad uniformare i criteri di valutazione.

Segue a queste fasi l'elaborazione del bilancio stesso e la redazione della relazione contenente la nota integrativa.

Il percorso relativo alla prima macrofase descritta è disciplinato al paragrafo 3.1 dell'allegato n. 4/4 citato, denominato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato". In applicazione di esso, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'allegato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Il “portafoglio di aziende” con le quali il Comune di Como detiene “legami” di qualsiasi tipo, compresi quelli che non comportano alcuna influenza nei processi decisionali dell’ente, rappresenta il “Gruppo” in senso lato. In applicazione dei principi contabili, come meglio dettagliato in seguito, non tutte queste entità saranno incluse nel primo elenco poiché la finalità della sua predisposizione è la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, non saranno considerate nel primo elenco e di conseguenza neppure nell’area di consolidamento.

Per costruire gli elenchi previsti dall’allegato n. 4/4 si procederà come segue:

- 1) individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il Comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un’influenza o detiene comunque dei “legami” (portafoglio di aziende). La nomina di rappresentanti non è indice di esistenza di legami, in quanto, in alcuni casi, si tratta di figure aventi solo un ruolo consultivo.
- 2) Costruzione, di un altro elenco, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti previsti dalla legge (Elenco 1 di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile) – Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).
- 3) Definizione, attraverso un ulteriore esame dell’elenco di cui al punto precedente, dell’area di consolidamento, composta dalle realtà che sono da consolidare, previa verifica della irrilevanza delle entità stesse. (Elenco 2 di cui al paragrafo 3.1 del principio contabile) – Area di Consolidamento.

1. Individuazione del Portafoglio di enti/aziende

La prima fase che consente di giungere alla definizione dell’area di consolidamento è la ricognizione delle entità che a diverso titolo hanno rapporti o “legami” con il Comune di Como. Gli Enti inclusi nel portafoglio, per l’anno 2022, sono 23.

Alla data del 31.12.2022 il Comune di Como ha il seguente assetto partecipativo nelle società di capitali:

	Società di capitali - Partecipazione diretta	% di partecipazione	% di voti spettanti in assemblea
1	CSU SRL	100%	100%
2	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in liquidazione	81,6325	81,6325
3	SPT HOLDING SPA	41,7%	41,7%
4	COMODEPUR SCPA in liquidazione	30,38%	30,38%
5	ACINQUE SPA, già ACSM AGAM SPA - quotata	9,61%	9,61%
6	VILLA ERBA SPA	7,312%	7,312%
7	COMO ACQUA SRL	2,090%	2,090%

Intrattiene inoltre rapporti con le sotto elencate agenzie, fondazioni, associazioni, consorzi ed enti diversi, che si estrinsecano principalmente nelle nomine o designazioni degli organi delle medesime, ma anche nel versamento di quote associative o di contributi comunque denominati e non finalizzati a specifici progetti.

	Agenzie – Fondazioni – Associazioni – Consorzi - Enti diversi
1	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
2	Fondazione Alessandro Volta
3	Fondazione Cà D'Industria Onlus
4	Fondazione Gabriele Castellini
5	Fondazione Don Eugenio Bonoli

6	Fondazione L. Ripamonti
7	Associazione Museo della Seta
8	Associazione Istituto Perretta
9	Associazione Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como
10	Associazione Scuola Montessori
11	Associazione Società Storica Comense
12	Ente Parco Spina Verde
13	Asilo Infantile di Breccia
14	Scuola Materna di Rebbio
15	Scuola Materna di Caviglio
16	Azienda Sociale Comasca e Lariana – Azienda speciale consortile

Le Società sotto elencate sono partecipazioni indirette del Comune, con cui il Comune intrattiene rapporti solo per tramite della loro controllante:

	Società di capitali Partecipazione indiretta	Controllante	Quota
1	ASF AUTOLINEE SRL	SPT HOLDING SPA	50,95%
2	COMOCALOR SPA	ACINQUE SPA	51%
3	LERETI SPA	ACINQUE SPA	100%
4	ACINQUE ENERGY GREENWAY SRL	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	70%
5	RETI VALTELLINA e VALCHIAVENNA SRL	ACINQUE SPA	100%
6	ACINQUE ENERGIA SRL	ACINQUE SPA	99,75%
7	ACINQUE AMBIENTE SRL	ACINQUE SPA	100%
8	ACINQUE TECNOLOGIE SPA	ACINQUE SPA	100%
9	ACINQUE INNOVAZIONE SRL	ACINQUE SPA	100%
10	ACINQUE FARMACIE SRL	ACINQUE SPA	100%

Inoltre vi sono due Enti in cui il Comune ha diritto, da Statuto, a partecipare alle Assemblee o Consigli di Amministrazione per tramite di rappresentanti politici.
Si ritiene di escludere tali Enti dal Portafoglio di Aziende.

1	Orfanotrofio Maschile
2	Consorzio BIM del lago di Como del Brembo e Serio

Sulla base delle prescrizioni del principio contabile di cui all'allegato n. 4/4 si procede all'analisi delle entità elencate e quindi all'inserimento nel primo elenco ("Gruppo Amministrazione Pubblica – Comune di Como") qualora siano presenti i requisiti descritti al punto 3.1 del principio stesso.

2. Individuazione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) "Comune di Como"

Il gruppo amministrazione pubblica è descritto al punto 2 del citato allegato n. 4/4.

Il gruppo "amministrazione pubblica (GAP) comprende gli organismi strumentali, gli enti strumentali, le società controllate e partecipate da una amministrazione pubblica.

La definizione del GAP fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate, e ad una nozione di partecipazione. La presenza di questo "controllo" o "partecipazione" distingue gli enti del gruppo amministrazione pubblica da quelli che sono solo parte del Portafoglio di Aziende.

A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018, sono da considerare partecipate anche le

società nelle quali l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Analizzando gli organismi elencati nel Portafoglio Aziende, alla luce delle definizioni contenute nell'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, si evidenzia quali di questi costituiscono il "Gruppo Comune di Como":

A) Organismi strumentali

L'"organismo strumentale" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente, pertanto già compreso nel rendiconto, privo di personalità giuridica autonoma, ma dotato di autonomia gestionale e contabile.

Questo Comune NON possiede organismi strumentali.

B) Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (aziende speciali, associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

B.1) Enti strumentali controllati

Gli enti strumentali controllati, secondo la definizione dell'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e il principio contabile allegato n. 4/4 al citato decreto, paragrafo 2.1, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (...) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.*

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

La Fondazione Ca' D'Industria Onlus, in precedenti esercizi era stata inclusa nel GAP (e nell'area di consolidamento), ai sensi della lett. b) di cui sopra, poiché lo Statuto prevede, a favore del Comune di Como, la nomina di 5 componenti del CDA su 7.

Sulla base di modifiche intervenute al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 art. 11 sexies) e del parere della Commissione Arconet del 17 luglio 2019 la medesima Fondazione è stata esclusa dal GAP.

L'unico Ente strumentale controllato è l'Azienda Sociale Comasca e Lariana, operativa dal 2019, che si occupa della gestione associata dei servizi alla persona:

Azienda Sociale Comasca e Lariana – Azienda speciale consortile	Fondo di dotazione posseduto per il 58.7949% Voti posseduti per l'es. 2022 pari al 59.5273%, calcolato sulla base della popolazione residente alla data del 01.01.2021. Controllo ex. lett. a) p. 2.1 del Principio contabile
---	--

B.2) Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo come individuate al punto precedente. E' da intendersi come partecipazione al capitale.

In questo gruppo si includono quindi tutti gli enti diversi dalle società, non inclusi tra gli enti strumentali controllati e nei quali vi è partecipazione al capitale.

Tra gli enti strumentali partecipati da questo Comune da includere nel GAP vi sono:

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	vi è una partecipazione pari al 11,4%
Ente Parco Spina Verde	vi è una partecipazione pari al 23,82%
Fondazione Alessandro Volta	pur non avendo una partecipazione al fondo di dotazione, il Comune versa annualmente un contributo ed è socio fondatore
Fondazione Gabriele Castellini	vi è una partecipazione al capitale del 50%

C) Società

Come nel caso precedente, sono previste due fattispecie: le società controllate e quelle partecipate. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Sono comprese anche le società quotate (controllate e/o partecipate) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Sono considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se la società è quotata.

In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta.

C.1) Società controllate

Sono società controllate quelle nei cui confronti l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si*

manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Tra le società controllate da questo Comune da includere nel GAP vi sono:

CSU SRL	il Comune detiene la totalità del capitale (100%)
SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in liquidazione	il Comune detiene la maggioranza del capitale (81,6325%)

3.2) Società partecipate

Trattasi di società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica capogruppo, a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Alla luce delle recenti modifiche, a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Tra le società partecipate da questo Comune da includere nel GAP vi sono:

COMO ACQUA SRL	partecipata direttamente dal Comune - <i>in house</i>
COMODEPUR SCPA in liquidazione	partecipata direttamente, il Comune dispone di una quota di voti superiore al 20%.
SPT HOLDING SPA	partecipata direttamente, il Comune dispone di una quota di voti superiore al 20%.

La SPT Holding Spa rientra nel GAP insieme alle sue aziende partecipate, ossia Asf Autolinee, e assume la figura di "holding intermedia".

ASF AUTOLINEE SRL	partecipata indirettamente dal Comune tramite SPT Holding Spa; quest'ultima detiene il 50.95% del capitale e dei voti.
-------------------	--

Restano esclusi dal GAP i seguenti enti, per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno:

Fondazione Ca' D'Industria ONLUS	La nomina della maggioranza del CDA costituisce mera designazione ai sensi dell'art. 11 sexies del D.L 135/2018
Fondazione don Eugenio Bonoli	non vi è partecipazione al fondo e neppure quote di versamenti annuali
Fondazione L. Ripamonti	non vi è partecipazione al fondo e neppure quote di versamenti annuali
Associazione Museo della Seta	il Comune in quanto socio versa annualmente una quota ma non vi sono rappresentanti
Associazione Istituto Perretta	Il Comune in quanto socio versa annualmente una quota ma nomina nel Consiglio un rappresentante che ha solo funzione consultiva
Associazione Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como	il Comune è socio in quanto proprietario di palchi presso il teatro e paga la quota annua connessa alle spese per il mantenimento dei palchi stessi. Non è ente strumentale dell'ente locale
Associazione Scuola Montessori	il Comune non è socio pur nominando nel Consiglio

	un rappresentante ma non la maggioranza dei rappresentanti
Associazione Società Storica Comense	il Comune non è socio pur nominando nel Consiglio un rappresentante ma non la maggioranza dei rappresentanti
Asilo Infantile di Breccia	il Comune non è socio pur nominando nel Consiglio un rappresentante ma non la maggioranza dei rappresentanti
Scuola Materna di Rebbio	il Comune non è socio pur nominando nel Consiglio un rappresentante ma non la maggioranza dei rappresentanti
Scuola Materna di Caviglio	il Comune non è socio pur nominando nel Consiglio due rappresentanti ma non la maggioranza dei rappresentanti
VILLA ERBA S.p.A	partecipata direttamente dal Comune non controllata e non affidataria diretta di SPL
ACINQUE S.p.A - quotata	società quotata, il Comune dispone di una quota di voti inferiore al 10% (9,61%), non a totale partecipazione pubblica

Avendo escluso dal Gap la società ACINQUE S.p.A, ne deriva che sono escluse anche le sue aziende controllate.

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** di questo Comune sono i seguenti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	Ente strumentale partecipato
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Fondazione Gabriele Castellini	Ente strumentale partecipato
6	CSU SRL	Società controllata
7	SOCIETA' DEL POLITEMA SRL in liquidazione	Società controllata
8	COMO ACQUA SRL	Società partecipata
9	COMODEPUR SCPA in liquidazione	Società partecipata
10	SPT HOLDING SPA - Gruppo	Società partecipata
11	ASF Autolinee Srl	Società partecipata indiretta

3. Individuazione dell'area di consolidamento

Dopo l'individuazione del GAP, occorre identificare gli enti che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria in quanto non tutti gli enti inclusi nel "Gruppo Comune di Como" rientrano necessariamente nell'area di consolidamento.

Il punto 3.1 del citato allegato 4.4 ammette due cause di esclusione:

- a. irrilevanza
- b. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria.

Irrilevanza

L'ordinamento ammette la possibilità che il bilancio di un soggetto incluso nel GAP non venga consolidato in quanto "irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo".

Dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione, ai sensi del punto 3.1 del Principio Contabile 4/4 come modificato dal D.M. 11 agosto 2017.

In applicazione del principio enunciato non vi sarebbe l'obbligo di consolidare i bilanci qualora non ricorrano gli elementi del "controllo" e della "significatività". Questo al fine di rendere la rappresentazione del Gruppo "veritiera e corretta". A fronte di realtà per le quali il Comune non eserciti alcun controllo, ossia non vi sia il governo effettivo dell'entità, la possibilità di indirizzarne le scelte strategiche operative, finanziarie ecc..., direttamente o per tramite di controllata, non si procederà con il consolidamento.

L'impossibilità di reperire le informazioni è un altro elemento che consente l'esclusione dal consolidamento. Tale fattispecie però è applicabile solo in casi circoscritti e attualmente non si è a conoscenza di casistiche che rientrano in queste fattispecie.

Calcolo dell'irrilevanza - bilanci 2021

Per il calcolo dell'irrilevanza, il riferimento è il 3% del valore di bilancio del Comune per questi tre parametri: 1) totale dell'attivo, 2) patrimonio netto, 3) totale dei ricavi caratteristici.

La Deliberazione della Corte dei Conti n.16/SEZAUT/2020/INPR, avente ad oggetto le linee guida per gli organi di revisione sul bilancio consolidato 2019 precisa che il documento da utilizzare per l'elaborazione degli elenchi, ossia del GAP, è quello riferito all'esercizio n – 1 rispetto a quello cui si riferisce il bilancio consolidato.

Per il Comune di Como i parametri riferiti al rendiconto anno 2021 sono i seguenti:

Parametri	Comune di Como	Rilevanza	Soglia di rilevanza
Totale dell'attivo	531.094.075,60	3%	15.932.822,27
Patrimonio netto	406.965.809,31	3%	12.208.974,28

Totale dei ricavi caratteristici	104.860.350,47	3%	3.145.810,51
----------------------------------	----------------	----	--------------

I parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale degli organismi, degli enti e delle società costituenti il Gruppo Amministrazione pubblica di questo Comune, riferiti all'esercizio 2021, risultano essere i seguenti:

Soggetto	Totale attivo	% su Comune di Como	Patrimonio netto	% su Comune di Como	Totale ricavi	% su Comune di Como
ASCL consortile	5.980.943,00	1,13	71.891,00	0,02	3.785.762,	3,61
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	26.711.914,87	5,03	4.290.253,30	1,05	85.952.163,90	81,97
Ente Parco Spina Verde	4.418.103,34	0,83	2.884.541,76	0,71	492.541,75	0,47
Fondazione Alessandro Volta	2.152.196,00	0,41	1.227.075,00	0,30	1.223.890,00	1,17
Fondazione Gabriele Castellini	875.748,38	0,16	269.815,13	0,07	1.109.843,78	1,06
CSU SRL	12.073.312,00	2,27	1.408.264,00	0,35	7.910.001,00	7,54
Società del Politeama Srl in liquidazione	155.089,00	0,03	8.502,00	0,00	26.241,00	0,03
COMO ACQUA SRL	163.109.591,00	30,71	77.287.264,00	18,99	67.084.366,00	63,97
COMODEPUR SCPA in liquidazione	12.778.006,00	2,41	2.604.840,00	0,64	958.237,00	0,91
SPT HOLDING SPA – Azienda	36.219.704,00	6,82	31.826.489,00	7,82	1.628.011,00	1,55

La partecipata indiretta ASF Autolinee non è considerata nella precedente tabella, poiché il consolidamento della medesima avviene mediante l'utilizzo del Bilancio consolidato di Spt Holding. In ogni caso il principio contabile 4/4, al p. 3.1 precisa che a decorrere dal 2017 sono considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Applicando tale disposizione si prescinde dall'irrelevanza per:

ASCL Consortile	Ente titolare di affidamento diretto
CSU SRL	Società <i>in house</i>
COMO ACQUA SRL	Società <i>in house</i>

La società COMODEPUR SCPA in liquidazione nel precedente esercizio 2021 era stata inclusa nell'area di consolidamento perché titolare di affidamento diretto da parte di Como Acqua Srl e

sulla base del calcolo dell'irrilevanza. A partire dal 1° gennaio 2021 Como Acqua Srl è interamente subentrata nelle attività svolte da Comodepur e a seguito di tale subentro il Comune non può più detenere la partecipazione. Considerato inoltre che il valore dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici della società Comodepur SCPA in liquidazione risulta inferiore al 3%, la suddetta società è stata esclusa dall'area di consolidamento.

Verificando per gli altri organismi i dati riportati, ne consegue:

a) che devono essere inclusi nell'area di consolidamento i seguenti enti strumentali e società per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno:

ASCL Consortile	Ente titolare di affidamento diretto
Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	Il valore dell'attivo e dei ricavi è superiore al 3% dei corrispondenti valori del Comune di Como
CSU SRL	Società <i>in house</i>
COMO ACQUA SRL	Società <i>in house</i>
SPT HOLDING SPA – tramite bilancio consolidato	Il valore dell'attivo e del patrimonio netto è superiore al 3% dei corrispondenti valori del Comune di Como

b) che possono essere esclusi gli enti strumentali e le società sotto riportati per la motivazione indicata a fianco:

Ente Parco Spina Verde	Il valore dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi è inferiore al 3% dei corrispondenti valori del Comune di Como
Fondazione Alessandro Volta	
Fondazione Gabriele Castellini	
Società del Politeama Srl in liquidazione	
COMODEPUR SCPA in liquidazione	

Definiti gli enti e le società che si possono escludere in base alla prima verifica, è necessario procedere ad un secondo controllo per evitare che l'esclusione di tante realtà individualmente insignificanti potrebbero, se cumulate, essere invece significative e la mancata inclusione nel Consolidato sottrarrebbe informazioni rilevanti al bilancio di gruppo.

Nello specifico si devono sommare i valori dei bilanci esclusi e verificare se il totale delle esclusioni non comporta l'incidenza del 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Comune di Como.

Soggetto	Totale attivo	% su Comune di Como	Patrimonio netto	% su Comune di Como	Totale ricavi	% su Comune di Como
Ente Parco Spina Verde	4.418.103,34	0,83	2.884.541,76	0,71	492.541,75	0,47
Fondazione Alessandro Volta	2.152.196,00	0,41	1.227.075,00	0,30	1.223.890,00	1,17
Fondazione Gabriele Castellini	875.748,38	0,16	269.815,13	0,07	1.109.843,78	1,06
Società del Politeama Srl in liquidazione	155.089,00	0,03	8.502,00	0,00	26.241,00	0,03
Comodepur SCPA in liquidazione	12.778.006,00	2,41	2.604.840,00	0,64	958.237,00	0,91
TOTALI	20.379.142,72	3,84	6.994.773,89	1,72	3.810.753,53	3,63

Si rileva che la sommatoria delle singole percentuali presenta un valore inferiore al 10% quindi al di sotto del limite entro il quale esiste l'obbligo di inserire detti soggetti nell'area di consolidamento.

Conclusioni

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'**Area di consolidamento** di questo Comune, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022, sono i seguenti:

1	Azienda Sociale Comasca Lariana
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese
3	CSU SRL
4	COMO ACQUA SRL
5	SPT HOLDING SPA Gruppo

Como, 16.03.2023

Il Dirigente Servizi Finanziari e Società Partecipate
Dott. R. Buononato

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

L'assessore
Dott.ssa Monica Doria

(Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)